

Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS-USTRA)

Modifica del 7 novembre 2011

*L'Ufficio federale delle strade (USTRA),
d'intesa con la Direzione generale delle dogane, l'Ufficio federale di metrologia e
l'Ufficio federale dei trasporti,*

ordina:

I

L'ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008¹ concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «etilometro» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «apparecchio di rilevazione dell'alcolemia».

Art. 3 cpv. 4 nonché art. 17 e 18

Abrogati

Art. 21 Difetti di funzionamento

In caso di difetti di funzionamento o dubbi circa l'esattezza delle misurazioni, l'apparecchio può essere impiegato nuovamente solo dopo essere stato sottoposto a una manutenzione secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del DFGP del 28 maggio 2011² sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata (OMAA) e a una regolazione secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera c OMAA.

Art. 31 cpv. 1

¹ L'USTRA riconosce quale capo di laboratorio e quale suo sostituto chi è titolare di un diploma di una scuola universitaria o di una scuola universitaria professionale segnatamente in chimica, biochimica o farmacia, e vanta una particolare esperienza nel corrispondente campo specifico (analisi dell'alcolemia, tossicologia forense).

¹ RS 741.013.1

² RS 941.210.4

Titolo prima dell'art. 38a

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 38a Disposizione transitoria della modifica del 7 novembre 2011

Gli apparecchi di rilevazione dell'alcolemia che, secondo l'OMAA³, possono essere immessi sul mercato secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2012 devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 17 capoversi 2 e 3 del diritto previgente.

Titolo prima dell'art. 39

Abrogato

Art. 39, rubrica

Entrata in vigore

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

7 novembre 2011

Ufficio federale delle strade:
Rudolf Dieterle

³ RS 941.210.4

Allegato 2

N. 10

**10 Esame del tasso alcolico
nell'aria espirata***1ª serie di misurazioni:*

1ª misurazione: ‰ Ora:

2ª misurazione: ‰ Ora:

2ª serie di misurazioni:

1ª misurazione: ‰ Ora:

2ª misurazione: ‰ Ora:

Spiegazione delle conseguenze giuridiche del riconoscimento dei risultati

**Riconoscimento dei risultati dell'esame del tasso alcolico nell'aria
espirata**

Il riconoscimento del valore più basso misurato ha conseguenze giuridiche. La constatazione di una concentrazione di alcol nel sangue comporta l'avvio di un procedimento amministrativo (revoca della licenza, ammonimento o divieto di circolare) e penale (multa).

Osservazione:

Il sottoscritto riconosce il valore più basso delle misurazioni del tasso alcolico nell'aria espirata:

- a. se tali valori sono pari o superiori allo 0,50 ‰ ma inferiori allo 0,80 ‰, se era alla guida di un veicolo a motore;
- b. se tali valori sono pari o superiori allo 0,50 ‰ ma inferiori all'1,10 ‰, se era alla guida di un veicolo senza motore o un ciclomotore;
- c. se tali valori sono pari o superiori allo 0,10 ‰ ma inferiori allo 0,80 ‰, se stava svolgendo l'attività di maestro conducente;
- d. se tali valori sono pari o superiori allo 0,10 ‰ ma inferiori allo 0,80 ‰, se era alla guida di un veicolo a motore nel trasporto internazionale di viaggiatori concessionario o autorizzato.

La misurazione del tasso sì no
alcolico nell'aria espirata è
riconosciuta:

Luogo, data:**Firma:**

